

# Statuto Albertino

Lo **Statuto fondamentale del Regno di Sardegna**, noto come **Statuto Albertino** dal nome del re che lo promulgò, **Carlo Alberto di Savoia**, fu lo statuto adottato dal Regno sardo-piemontese il **4 marzo 1848**.

Si tratta di una costituzione ottriata, ovvero concessa "spontaneamente" dal monarca ("*Con lealtà di Re, con affetto di Padre noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi*"). Nel preambolo, che introduce il testo della legge, viene definito la "*legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia*".

Di seguito solo alcuni estratti che dovrebbero comunque consentire di comprendere lo spirito dello Statuto (se preferite ecco il link per la versione integrale: [http://it.wikisource.org/wiki/Italia\\_Regno\\_-\\_Statuto\\_albertino](http://it.wikisource.org/wiki/Italia_Regno_-_Statuto_albertino)).

**Art. 1.** La Religione Cattolica, Apostolica e Romana, è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. [...]

**Art. 3.** Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei deputati.

**Art. 4.** La persona del Re è sacra ed inviolabile.

**Art. 5.** Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri [...]

**Art. 6.** Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato, e fa i Decreti e i regolamenti necessari per la esecuzione delle Leggi [...]

**Art. 8.** Il Re può far grazia e commutare le pene. [...]

**Art. 22.** Il Re, salendo al Trono, presta, in presenza delle Camere riunite, il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto. [...]

## DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

**Art. 24.** Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

**Art. 25.** Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

**Art. 26.** La libertà individuale è garantita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

**Art. 27.** Il domicilio è inviolabile, niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive.

**Art. 28.** La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.

**Art. 29.** Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi. [...]

## DEL SENATO

**Art. 33.** Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1° Gli arcivescovi e vescovi dello Stato;

2° Il presidente della Camera dei deputati;

3° I deputati dopo tre legislature e sei anni d'esercizio;

4° I ministri di Stato;

5° I ministri segretari di Stato;

[...]

20° Coloro che con servizio e meriti eminenti, avranno illustrata la patria;

21° Le persone che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta, in ragione dei loro beni o della loro industria.

**Art. 34.** I Principi della famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il presidente.

Entrano in Senato a ventun anno, ed hanno voto a venticinque.

## DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 39.** La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi elettorali conformemente alla Legge.

**Art. 40.** Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuto l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

**Art. 41.** I Deputati rappresentano la nazione in generale e non le sole provincie in cui furono eletti. [...]

**Art. 45.** Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera. [...]

## DEI MINISTRI

**Art. 65.** Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

**Art. 67.** [...] Le Leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un Ministro.

## DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

**Art. 68.** La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici che egli istituisce. [...]

## DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 81.** Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata. [...]

Dato a Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto e del regno nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO